



REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Aggiornato al 28.1.2005 (delibera di Giunta Camerale n° 3/05)

ART. 1

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Enna forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

ART. 3

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel "Foglio degli annunci legali della provincia" il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.



ART. 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su proposta di una commissione, nominata dalla Giunta della Camera, composta:

dal Presidente della Camera stessa che la presiede; da un Magistrato designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di vice-presidente; da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla Giunta Camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

ART. 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

- a) ha compiuto 21 anni di età;
- b) è cittadino di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana;
- c) è residente della circoscrizione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura a cui è diretta la domanda;
- d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, ovvero residente della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi – a quello richiesto per i cittadini italiani;
- e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.



L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

ART. 6

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta.

ART. 7

Avverso le decisioni della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.

ART. 8

La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che la preside;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con funzioni di vice-presidente;
- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;
- un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;



- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentati delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato.

ART. 9

Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni durano in carico quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

ART. 10

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita;
- la residenza;
- l'attività abitualmente esercitata;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni all'albo pretorio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

ART. 11

Copia del ruolo formato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione, con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario della Camera, è trasmessa-



sa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

ART. 12

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

ART. 13

La commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.

ART. 14

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

ART. 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su proposta della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

- a) quando si verifica una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dell'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;



d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza avere seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

ART. 16

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.

ART. 17

Il presente regolamento è approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.



ELENCO DELLE CATEGORIE E SUB-CATEGORIE

=====

CATEGORIA I[^] - CEREALI E DERIVATI

Sub-categorie

- 1° Cereali
- 2° Semole, farine e sottoprodotti della macinazione
- 3° Panificazione e pane
- 4° Paste alimentari
- 5° Pasticceria e dolci
- 6° Riso, risone e sottoprodotti
- 7° Amidi, destrine e glucosio
- 8° Foraggi e mangimi concentrati e paglia
- 9° Sementi in genere

CATEGORIA II[^] - ORTO-FLORO-FRUTTICOLTURA

Sub-categorie

- 1° Agrumi e derivati e loro commercio all'interno e all'estero
- 2° Erborista (erbe medicinali e aromatiche)
- 3° Frutticoltura
- 4° Frutta secca e fresca
- 5° Floricoltura
- 6° Fiori
- 7° Orticoltura
- 8° Ortaggi
- 9° Sementi e bulbi
- 10° Conserve alimentari e vegetali
- 11° Legumi freschi e secchi
- 12° Bieticoltura
- 13° Zucchero
- 14° Apicoltura, miele e cera
- 15° Cacao e cioccolato
- 16° Caffè, surrogati, droghe e coloniali
- 17° Tabacchi grezzi e lavorati
- 18° Tartufi, funghi freschi e secchi
- 19° Liquirizia



CATEGORIA III^ - VITI – VINICOLA-OLEARIA

Sub-categorie

- 1° Viticoltura
- 2° Uve, mosti, vini e sottoprodotti
- 3° Birra, liquori, alcool e sciroppi
- 4° Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini
- 5° Oli e pannelli
- 6° Semi oleosi
- 7° Coltura delle olive e di altre piante da olio
- 8° Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscela per uso alimentare, industriale e commerciale
- 9° Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti
- 10° Olio al solfuro e sanse d'oliva

CATEGORIA IV^ - ZOOTECCNIA E PESCA

Sub-categorie

- 1° Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello)
- 2° Carni macellate e sottoprodotti
- 3° Budello e carni insaccate
- 4° Latte e derivati in genere
- 5° Grassi animali
- 6° Margarina
- 7° Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
- 8° Rane
- 9° Salagione, conservazione e lavorazione del pesce
- 10° Molluschicoltura e mitilicoltura – Lumache
- 11° Articoli da pesca
- 12° Madreperla
- 13° Avicoltura
- 14° Coniglicoltura
- 15° Setole, crine animale e pelli grezze
- 16° Penne e piume
- 17° Ossa, corna, unghie, sangue
- 18° Piscicoltura
- 19° Colla di pesce e sottoprodotti del pesce
- 20° Rosticceria e friggitoria
- 21° Conserve alimentari animali



CATEGORIA V[^] - LEGNO

Sub-categorie - Legnami e affini

- 1° Legname d'opera nostrano
- 2° Legname da costruzione
- 3° Legname esotico
- 4° Pavimenti
- 5° Serramenti
- 6° Baracche, chioschi, ecc.
- 7° Impiallaccature
- 8° Compensati e paniforti
- 9° Sughero, scorze, conglomerati e affini
- 10° Vimini, giunco, midollo e derivati
- 11° Attrezzi per pipe
- 12° Imballaggi e scatolame vario
- 13° Attività boschive

- Ammobigliamento

- 1° Falegnameria
- 2° Mobili di legno comuni in serie ed in stile
- 3° Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri
- 4° Ebanisteria, intagli e intarsi

CATEGORIA VI[^] - TESSILI

Sub-categorie

- 1° Bachicoltura
- 2° Gelsi e gelsicoltura
- 3° Semi bachi
- 4° Bozzoli e seta
- 5° Canapa
- 6° Juta
- 7° Lino filato e greggio
- 8° Lane naturali grezze e lavate
- 9° Cotone, cotonicoltura
- 10° Crine vegetale, rafia
- 11° Fiori di ginestra
- 12° Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di manila
- 13° Fibre tessili coloniali
- 14° Filati di rayon



- 15° Filati di lana
- 16° Filati di seta
- 17° Filati di nylon
- 18° Filati di cotone
- 19° Tessuti di cotone
- 20° Tessuti elastici
- 21° Tessuti di lana
- 22° Tessuti di seta e rayon
- 23° Tessuti di nylon
- 24° Cordami e spaghi
- 25° Vele, reti da pesca ed altre
- 26° Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche
- 27° Lane per materasso
- 28° Stoffe per mobili e affini
- 29° Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri
- 30° Cascami di cotone, lana, rayon, e stracci per l'industria cartaria

CATEGORIA VII[^] - ABBIGLIAMENTO

Sub-categorie

- 1° Abiti e confezioni da uomo
- 2° Abiti e confezioni da donna
- 3° Uniformi e confezioni ecclesiastiche
- 4° Uniformi e confezioni militari
- 5° Abiti e confezioni teatrali
- 6° Impermeabili in genere
- 7° Biancheria confezionata
- 8° Maglieria, calze e guanti
- 9° Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie, passamaneria, guarnizioni
- 10° Cappelli e berretti da uomo
- 11° Cappelli per signora e articoli di modisteria
- 12° Calzature in genere
- 13° Pellicceria confezionata e pelli relative in genere
- 14° Pelletteria e confezioni in pelle per uso personale
- 15° Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento
- 16° Valigeria in genere
- 17° Ombrelli e bastoni
- 18° Articoli per sport
- 19° Giocattoli
- 20° Chincaglierie
- 21° Busti
- 22° Cravatte
- 23° Oggetti religiosi ed arredi sacri



CATEGORIA VIII[^] - SIDERURGIA E METALLURGIA

Sub-categorie

- 1° Metalli ferrosi
- 2° Metalli non ferrosi
- 3° Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura
- 4° Prodotti non di ferro per fusione, laminazione e trafilatura
- 5° Forni per la fabbricazione degli acciai (Marti, Convertitori, Elettrici)
- 6° Forni per la fabbricazione di ghisa e ferro leghe (alti forni, forni elettrici)
- 7° Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe)
- 8° Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzature per fonderie
- 9° Forni per riscaldamento e trattamenti termici
- 10° Forni per la produzione di gas, a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie, gassogeni)
- 11° Utilizzazione del gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici
- 12° Attrezzature e macchine speciali per le produzioni siderurgiche e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori
- 13° Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli
- 14° Macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento
- 15° Produzione e utilizzazione del vapore (caldaie a gas, turbosoffianti, tubo alternatori)
- 16° Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici apparecchi relativi

CATEGORIA IX[^] - MECCANICA-ELETTROTECNICA- OTTICA E PREZIOSI

Sub-categorie

- 1° Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.)
- 2° Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino
- 3° Ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria)
- 4° Gassogeni, gassometri ed applicazioni del gas
- 5° Macchine utensili, utensileria e ferramenta
- 6° Officine meccaniche
- 7° Lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi
- 8° Macchine ed impianti frigoriferi
- 9° Macchine ed accessori per tessitura e setifici
- 10° Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici)
- 11° Macchine da cucire
- 12° Macchine da sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ecc.)
- 13° Macchine per lavanderie e alberghi
- 14° Macchine agricole
- 15° Macchine per calzaturifici e impianti per concia e manufatti cuoio



- 16° Macchine per maglierie e calzifici
- 17° Macchine per molini, pilerie, macinazioni cereali
- 18° Macchine per l'industria tipografica e litografia
- 19° Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere
- 20° Macchine per industrie conserviere
- 21° Macchine per la lavorazione del legno
- 22° Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi
- 23° Elettrochimica, accumulatori e pile
- 24° Impianti elettrotecnici, officine elettritecniche ed elettrochimiche
- 25° Radio ed accessori
- 26° Telefoni, telegrafi e apparecchi inerenti
- 27° Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
- 28° Apparecchi elettromedicali, radiologici, ed attrezzatura per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici
- 29° Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere)
- 30° Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria
- 31° Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo)
- 32° Bilance pesi e misure
- 33° Coltelleria
- 34° Ottica e strumenti ottici
- 35° Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria)
- 36° Fotografia
- 37° Cinematografia
- 38° Macchine per la lavorazione di acque gassate e artificiali
- 39° Macchine in genere
- 40° Macchine per fonderie
- 41° Automobili, autocarri
- 42° Carrozzerie e accessori
- 43° Motocicli e cicli
- 44° Trattori agricoli e stradali
- 45° Costruzioni aeronautiche
- 46° Materiale mobile ferroviario e ferrotranviario
- 47° Macchine per la lavorazione dei metalli
- 48° Macchine per la lavorazione di materia plastica
- 49° Macchine idrauliche e meccaniche (pompe, centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore)
- 50° Casseforti
- 51° Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e valvole termoioniche
- 52° Articoli sportivi
- 53° Armi e munizioni
- 54° Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali e fluviali
- 55° Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere
- 56° Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni)
- 57° Campane
- 58° Valvolame e rubinetterie



CATEGORIA X[^] - CHIMICA

Sub-categorie

- 1° Acidi organici e inorganici (solforico, cloridico, nitrico)
- 2° Alkali (soda e potassa, ammoniacca, carbonati)
- 3° Prodotti chimici organici
- 4° Prodotti chimici inorganici
- 5° Prodotti tipici per l'agricoltura (fosfati, perfosfati, calciocianamide, solfati, nitrati, ecc.)
- 6° Esplosivi
- 7° Fosforo e derivati - fiammiferi
- 8° Materie plastiche
- 9° Catrame di carbonati fossili e derivati
- 10° Materie coloranti
- 11° Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali ed artificiali – succhi e bevande gassate
- 12° Cellulosa e suoi prodotti
- 13° Prodotti per fotografia
- 14° Colori, vernici, pitture
- 15° Inchiostri
- 16° Creme e lucidi per calzature e pellami
- 17° Detersivi, candeggianti
- 18° Appretti
- 19° Sostanze grasse e derivati, sapone, glicerine, stearine, oleine
- 20° Estratti concianti e preparati per calzature e pellami
- 21° Oli essenziali e profumerie
- 22° Resine sintetiche
- 23° Gomma elastica e derivati
- 24° Vulcanizzazione di materiale di gomma
- 25° Lubrificanti, oli e grassi
- 26° Olio al solfuro
- 27° Solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, tricloruro di etile, trielina
- 28° Polvere insetticida
- 29° Prodotti chimici in genere

CATEGORIA XI[^] - COMBUSTIBILI E CARBURANTI

Sub-categorie

- 1° Alcole per carburante
- 2° Petroli naturali
- 3° Petroli sintetici
- 4° Derivati dalla distillazione delle rocce bituminose
- 5° Derivati dalla distillazione degli schisti



- 6° Derivati dalla distillazione delle ligniti
- 7° Combustibili gassosi in genere
- 8° Combustibili liquidi in genere
- 9° Oli minerali e prodotti che ne derivano
- 10° Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili)
- 11° Carbone vegetale
- 12° Legna da ardere

CATEGORIA XII[^] - CARTA E STAMPA

Sub-categorie

- 1° Tipografia, litografia, calcografia
- 2° Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni
- 3° Fabbricazione della carta e cartoni
- 4° Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche
- 5° Edizioni, stampati in genere
- 6° Fonderie di caratteri
- 7° Placchette in metallo (incise, fuse e stampate)
- 8° Zincografia e fotoincisione
- 9° Fotografia d'arte
- 10° Fotografia industriale
- 11° Fotografia scientifica e microfotografia
- 12° Materiale fotografico
- 13° Legatoria

CATEGORIA XIII[^] - COSTRUZIONI EDILI

Sub-categorie

- 1° Costruzioni per uso abitazione
- 2° Costruzioni per uso industriale
- 3° Costruzioni per uso agricolo
- 4° Costruzioni idrauliche
- 5° Costruzioni in cemento armato
- 6° Costruzioni stradali e ferroviarie
- 7° Terreni fabbricabili
- 8° Irrigazioni e diritti d'acqua
- 9° Condotture idrauliche per terreni
- 10° Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari
- 11° Pavimenti in genere
- 12° Legnami in genere (porte e tapparelle)
- 13° Pietre, marmi e cementi decorativi
- 14° Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura



- 15° Ceramiche decorative (pannelli)
- 16° Ferramenta ed altre opere in ferro
- 17° Asfalti, catrame, bitumi ed isolanti
- 18° Pegamoidi, linoleum, carte da parati e affini
- 19° Impianti, fognature e fogne depurative
- 20° Opere marittime, fluviali e lacuali

CATEGORIA XIV^ - ACQUA – GAS – ELETTRICITA'

Sub-categorie

- 1° Impianto gas
- 2° Impianti acqua
- 3° Impianti elettrici
- 4° Impianti sanitari
- 5° Impianti riscaldamento
- 6° Lampade elettriche
- 7° Lampade termoioniche

CATEGORIA XV^ - INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sub-categorie

- 1° Minerali metallici
- 2° Cave marmo
- 3° Cave granito
- 4° Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini
- 5° Mica
- 6° Zolfo e derivati
- 7° Salgemma e solfato di sodio
- 8° Scisti bituminosi
- 9° Sabbia di fiume, ghiaia e pietrisco
- 10° Talco
- 11° Cave di materiale per cementi, laterizi, terracotte e porcellane, vetrerie e specchi

CATEGORIA XVI^ - VETRO E CERAMICA

Sub-categorie

- 1° Cristalleria, vetrerie e specchi
- 2° Porcellane, terraglia e maioliche
- 3° Bottiglie
- 4° Vetro bianco



- 5° Vetro scientifico
- 6° Vetro artistico e conterie
- 7° Vetro di sicurezza e vetro cemento
- 8° Mosaici
- 9° Prodotti porcellanati e graificati
- 10° Pristal
- 11° Ceramiche, porcellane artistiche
- 12° Prodotti di terracotta e refrattari

CATEGORIA XVII[^] - COMUNICAZIONI INTERNE

Sub-categorie

- 1° Spedizioni e trasporti
 - a) ferroviari
 - b) marittimi o di navigazione interna
 - c) automobilistici
 - d) a trazione animale
 - e) aerei

CATEGORIA XVIII[^] - SPETTACOLO

Sub-categorie

- 1° Imprese di gestione di teatri e cinematografi
- 2° Imprese liriche e di operette
- 3° Enti di concerti
- 4° Radio trasmissioni
- 5° Scenografia
- 6° Case di costumi e attrezzi teatrali
- 7° Edizioni fotomeccaniche
- 8° Imprese di produzione cinematografica
- 9° Case noleggio films
- 10° Imprese di spettacoli sportivi

CATEGORIA XIX[^] - OSPITALITA'

Sub-categorie

- 1° Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria
- 2° Alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie di seconda categoria e successive
- 3° Comunità varie, convitti e case di cura
- 4° Bigliardi e giuochi di società



5° Stabilimenti balneari e terapeutiche

CATEGORIA XX[^] - PREVIDENZA E CREDITO

Sub-categorie

- 1° Tecnica assicurativa
- 2° Liquidazione danni
 - a) incendi
 - b) furti
 - c) rischi automobilistici (responsabilità civile)
 - d) agricoli (grandine)
 - e) bestiame

CATEGORIA XXI[^] - ATTIVITA' VARIE

Sub-categorie

- 1° Lingue straniere (traduttori e interpreti)
- 2° Periti calligrafici
- 3° Antichità – Oggetti d'arte
- 4° Scritture
- 5° Stenografie
- 6° Dattilografia
- 7° Periti in stima e valutazione di immobili (ex – tributi)
- 8° Dogane
- 9° Contratti di lavoro
- 10° Scritture antiche e araldiche (paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia antica e moderna)
- 11° Mediorato
- 12° Commissioni e rappresentanze
- 13° Gestione di servizi
- 14° Filatelia
- 15° Musica
- 16° Pubblicità manichini per vetrina.